

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PIAZZALE FANTI D'ITALIA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

Art. 1

Il Piazzale pubblico comunale denominato "FANTI D'ITALIA" e le attrezzature di cui esso è dotato sono a disposizione della collettività con le modalità ed i limiti di cui al presente regolamento che integra il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

E' consentito l'uso del piazzale per manifestazioni e spettacoli organizzati o patrocinati dal Comune, dalle Scuole, da Enti, da associazioni, da privati, purché compatibili con le esigenze di tutela della quiete e dell'ordine pubblico e del decoro dei luoghi.

Tali manifestazioni non potranno avere una durata superiore a giorni 15, compresi al massimo 5 giorni necessari per l'allestimento, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature utilizzate e dovranno tutte in ogni caso concludersi entro le ore 24,00 salvo deroghe che potranno essere concesse e che comunque dovranno essere espressamente autorizzate dalla giunta comunale su presentazione di motivata richiesta e sempre nel rispetto delle norme che regolamentano le emissioni acustiche.

Per i fini di cui sopra può essere temporaneamente precluso o limitato l'uso pubblico.

Art. 3

La domanda volta ad ottenere l'uso del piazzale per i fini di cui al presente capo va presentata almeno 10 giorni prima della data della manifestazione, e comunque in tempo utile per gli adempimenti del caso, ferma restando la disponibilità del piazzale per la data richiesta, corredata e successivamente integrata dai necessari permessi che in ogni caso devono essere presentati almeno il giorno antecedente la data della manifestazione.

Per ogni manifestazione deve essere indicato un responsabile, che sottoscriverà la domanda, al quale sarà rilasciata l'autorizzazione ed a cui faranno carico tutte le responsabilità amministrative, civili e penali.

Art. 4

L'autorizzazione all'uso del piazzale per i fini di cui al presente capo è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentita la Giunta Comunale.

L'autorizzazione conterrà le prescrizioni ritenute di volta in volta necessarie, in relazione al tipo di manifestazione, ad assicurare il rispetto dei principi contenuti nell'art. 2.

L'autorizzazione può essere negata su proposta degli organi di polizia e dell' A.S.L. e anche d'iniziativa del Sindaco ove vi siano fondati motivi di ritenere che dalla manifestazione possano derivare disturbi, disordini o altre cause di pericolo per la quiete e per l'ordine pubblico o per la salute pubblica e l'igiene.

Il diniego deve essere comunque motivato e comunicato al richiedente che potrà fornire controdeduzioni. L'autorizzazione può altresì essere negata quando da analoghe manifestazioni precedentemente autorizzate siano derivati danni al piazzale, alle attrezzature, al patrimonio pubblico, a privati, ovvero quando si siano verificate turbative alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla morale e altri episodi incresciosi.



L'ORA di LOVERE

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



Art. 5

Sono in ogni caso a carico degli organizzatori:

la pulizia accurata del piazzale e delle attrezzature da effettuarsi il giorno stesso (a richiesta può essere derogata al giorno dopo). In particolare gli utilizzatori dovranno:

- versare il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- utilizzare sistemi di fissaggio delle strutture che non danneggino la pavimentazione e gli elementi di arredo urbano del piazzale;
- fornirsi di idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi;
- scollegare il quadro elettrico e gli eventuali allacciamenti per l'utilizzo dell'acqua,
- rimuovere le immondizie,
- rimuovere le attrezzature eventualmente utilizzate (tendoni, palchi, ect.);
- il pagamento di un rimborso spese nella misura di €40,00 al giorno per l'uso dell'energia elettrica e di €10,00 al giorno per l'uso dell'acqua potabile;
- versare una cauzione pari ad €1.000,00, che verrà restituita entro i 10 giorni successivi a quello della manifestazione previa verifica da parte dell'ufficio tecnico della mancanza di danni o altri oneri derivanti all'amministrazione in conseguenza della manifestazione.

Art. 6

La misura dei rimborsi spese e della cauzione, definita in sede di prima applicazione dall'art. 5 del presente Regolamento, verrà approvata successivamente dalla Giunta Comunale.

L'amministrazione comunale può patrocinare manifestazioni organizzate da terzi: in tal caso una delle forme di sostegno può essere l'esonero totale o parziale dei rimborsi spese di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 7

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, le violazioni alle norme del presente regolamento ed ai provvedimenti conseguenti comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, così come previsto dal "Regolamento per l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative per violazione a regolamenti/ordinanze comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26-05-2003 e salvo che il fatto non costituisca violazione di norme comportanti l'applicazione di sanzioni di importo più elevato.

